

CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona della Dr.ssa Maria Maddalena Giua, Commissario Straordinario e legale rappresentante della stessa

E

il **Dr. Pittau Fabio**, nato a Cuneo il 26.04.1989, residente in Barumini (VS), Via Tirso 2° Trav., n. 2, Codice Fiscale PTTFBA89D26D205K.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

- Oggetto -

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri conferisce al dr. Pittau Fabio, in possesso di Laurea in Scienze delle Attività motorie e sportive e di Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate, un incarico avente ad oggetto lo svolgimento di attività di promozione dell'attività fisica e corretti stili di vita in soggetti a rischio in fascia prediabetica, in sovrappeso e obesa, inerenti il Progetto regionale "Movimento è Vita" di cui D.G.R. n. 50/20 del 03/12/2013, a beneficio della popolazione di riferimento della Asl 6 Sanluri;

Art. 2

- Modalità di svolgimento del rapporto -

Il professionista si impegna a svolgere la propria attività professionale, a tempo determinato, collaborando, in modo coordinato e continuativo, con il Responsabile Asl 6 Sanluri dell'Area Tematica "Tutela e promozione attività fisica", nonché referente aziendale del progetto di cui all'articolo precedente.

L'attività professionale verrà garantita mediante accessi settimanali presso le sedi individuate in cui sarà attuato il suddetto progetto, concordati nel numero e nella relativa durata con il referente di cui al precedente comma.

La suddetta attività dovrà essere svolta senza vincolo di subordinazione a favore della Azienda, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza organizzazione di mezzi, con retribuzione periodica prestabilita e con modalità tali da soddisfare le reciproche esigenze.

Art. 3

- Trattamento economico -

Per l'espletamento di tale incarico l'Azienda si impegna a corrispondere al collaboratore, un compenso lordo di euro 18,00 (euro diciotto/00) per ogni ora di attività, per l'espletamento di un massimo di n. 202 (duecentodue) ore totali di attività professionale.

L'importo da corrispondere al collaboratore sarà erogato in rate mensili o bimestrali posticipate, previa attestazione da parte del referente del progetto di cui sopra del numero di ore di attività effettivamente svolte nel rispetto dei contenuti, modalità e termini prescritti dal presente contratto.

Il Professionista si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni locali; la Asl 6 di Sanluri non potrà procedere ad alcun pagamento di fatture che non rispettino la predetta normativa.

Art. 4

- Decorrenza, durata e svolgimento -

Il presente accordo, decorrente dalla data di effettiva sottoscrizione del relativo contratto, avrà durata fino all'espletamento di massimo n. 202 ore di attività professionale di cui all'art. 1 e comunque non oltre la data del 31/12/2015, con esclusione del rinnovo tacito e comunque non avrà

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza del termine previsto o all'espletamento della 202° ora di attività professionale, il rapporto di collaborazione si intenderà automaticamente e ad ogni effetto risolto senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Il recesso anticipato, da parte del professionista, rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione aziendale con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, tramite lettera raccomandata, e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso, con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa e/o azione nei confronti dell'Azienda.

Art. 5

- Responsabilità e doveri -

Il professionista si impegna a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuta a conoscenza a causa del suo ufficio quando ciò possa derivare un danno per l'Azienda, ovvero un danno o ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 6

-Rispetto del Codice di Comportamento-

Il Professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di

comportamento dei dipendenti della Asl 6 di Sanluri, approvato con Deliberazione n. 870 del 01/12/2014, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L'accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Art. 7

- Clausola di non concorrenza -

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il Professionista si impegna, inoltre, a comunicare al Committente l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

Art. 8

- Foro competente -

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto il foro competente è quello di Cagliari.

Art. 9

- Norme di rinvio -

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle norme civili, penali, amministrative e sanitarie di riferimento.

Il presente contratto consta di n. 09 articoli ed è composto da un numero di tre fogli per complessive numero quattro pagine.

Sanluri, li _____

Il Professionista
Dr. Pittau Fabio

Il Commissario straordinario Asl n. 6 di Sanluri
Dr. ssa Maria Maddalena Giua
